

**STATUTO DELLA
“FONDAZIONE UNIPANCREAS”**

Articolo 1 – Denominazione

È costituita, in forma di Ente del Terzo Settore, la Fondazione denominata “FONDAZIONE UNIPANCREAS”.

A seguito dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione integra la propria denominazione con “Ente del Terzo Settore” ovvero “ETS”. La Fondazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione del Terzo Settore, nell’ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e leggi collegate.

Clausola sospensiva Onlus

Il presente statuto entra in vigore con la sua approvazione, fatte salve le norme la cui applicazione richieda la preventiva iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e fatta salva la disciplina dell'eventuale opposizione dei creditori di cui al successivo art. 20.

Articolo 2 – Sede

L’indirizzo completo della Fondazione è inizialmente fissato in Verona, Via Isonzo n. 24. La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune o provincia è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all’articolo 10 del presente statuto e pur non costituendo modifica del presente statuto è necessaria la comunicazione della variazione alle Autorità competenti.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all’estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3 – Scopo

La Fondazione non ha finalità di lucro, persegue scopi di esclusiva solidarietà sociale attraverso l’esercizio dell’attività assistenziale socio-sanitaria a favore di soggetti affetti da tumore al Pancreas e loro familiari o “care givers”.

In particolare la fondazione persegue le seguenti attività istituzionali.

La Fondazione svolge attività assistenziali e sanitarie nei confronti di soggetti svantaggiati. Tali attività si articolano nella operatività di un recapito telefonico attivo per tutto il territorio nazionale con persone adeguatamente preparate in grado di fornire prima assistenza sanitaria di consultazione ai soggetti che scoprono di essere affetti da tumore al pancreas con lo scopo di indirizzare un percorso diagnostico-terapeutico in tempi rapidi. Inoltre l'associazione intende realizzare una modalità di Pronto Soccorso Pancreas con erogazione gratuita di visita medica ad opera di personale specializzato.

Secondariamente la Fondazione intende mettere in atto un’attività informativa e divulgativa indirizzata esclusivamente ai soggetti svantaggiati attraverso la realizzazione e diffusione di materiali informativi quali video, opuscoli, pieghevoli nonché l’organizzazione di Convegni e seminari caratterizzati dalla particolare semplicità di linguaggio in modo da poter essere compresi dalle persone svantaggiate cui sono rivolti. La partecipazione alle attività organizzate dalla Fondazione sarà sempre gratuita.

Inoltre la Fondazione intende fornire, per la realizzazione di questo fine statutario, un contributo economico per le spese di viaggio alle persone svantaggiate cui

rivolge la propria attività, con lo scopo di facilitare la partecipazione alle attività proposte di chi, a causa della sua malattia e delle sue condizioni sociali, si trovi in situazioni di difficoltà economica.

Inoltre la Fondazione intende svolgere le seguenti attività connesse:

- garantire l'adeguata formazione a soggetti operatori con il fine esclusivo di renderli idonei e preparati ad adempiere ai compiti istituzionali della Fondazione. Il personale impiegato a questi scopi sarà costantemente tutorato da Specialisti di chiara fama e di riconosciuto valore professionale al fine di assicurare la migliore assistenza sanitaria possibile alle persone svantaggiate;
- la Fondazione sarà dotata di un sito internet allo scopo di offrire strumenti informativi sempre più aderenti alle problematiche dei pazienti, nella gestione quotidiana della malattia, delle terapie e delle loro implicazioni; allo scopo manterrà aggiornato il sito web al fine di permettere alle persone affette da tumore del pancreas e loro familiari un costante aggiornamento sulle novità in tema di diagnosi e cura.

La Fondazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

La Fondazione intende infine sviluppare strumenti atti alla realizzazione della Telemedicina con lo scopo di facilitare l'assistenza ai Pazienti, integrare l'assistenza alla ricerca clinica e ridurre gli spostamenti sul territorio nazionale che caratterizzano attualmente il percorso diagnostico-terapeutico dei Pazienti Italiani affetti da tumore al pancreas.

Inoltre la Fondazione potrà:

- finanziare studi clinici indipendenti e ricerca di base aventi oggetto le problematiche relative al tumore del pancreas
- assegnare borse di studio per medici biologi e ricercatori che si occupano delle problematiche del tumore del pancreas,
- organizzare webinar, convegni, congressi con contenuto scientifico a fini formativi sulle problematiche relative al tumore del pancreas
- realizzare strutture ricettive di supporto per le persone che si occupano dell'assistenza dei pazienti affetti da tumore al pancreas;
- pubblicare materiale informativo utile ai pazienti affetti da tumore al pancreas come per esempio newsletter, opuscoli e libri fruibili.

È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, comunque in via non prevalente e nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Articolo 4 – Durata e estinzione

1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata ed esplica le sue finalità su tutto il territorio nazionale e all'estero.

2. Se lo scopo della Fondazione divenga impossibile o di scarsa utilità o se il patrimonio divenga insufficiente ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dall'art. 27 C.C. o quelle di scioglimento previste dall'art. 28, primo comma C.C., la Fondazione si estingue anche ai sensi dell'art. 28, secondo comma. C.C.

3. In caso di scioglimento il patrimonio della Fondazione verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che perseguano finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 della legge n. 662/1996, salva diversa destinazione imposta per legge.

4. Nel caso si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà un liquidatore che potrà essere scelto fra i membri del Consiglio di Amministrazione stesso.

Articolo 5 – Fondatori Promotori

La Fondazione è fondata dai promotori Butturini Giovanni, Pizzocaro Erica, Butturini Andrea e "OSPEDALE P. PEDERZOLI CASA DI CURA PRIVATA S.P.A.".

Art. 6 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è indivisibile ed è costituito:

1. dal fondo iniziale in denaro di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) che costituisce fondo di garanzia vincolato in favore dei terzi.
2. dagli incrementi del fondo di dotazione costituiti dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori in seguito alla costituzione;
3. dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
4. dalla parte dell'avanzo di gestione dell'esercizio che con delibera del Consiglio di Amministrazione può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
5. dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali e da altri Enti Pubblici.

Art. 7 – Fondo di Gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dall'avanzo di gestione dell'esercizio, salvo quanto previsto all'art. 6;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio.

Art. 8 – Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente
- il Revisore dei conti o Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.
- il Direttore Generale.

Articolo 9 – Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto di 3 (tre) membri individuati come segue:

- un terzo dei membri nominato dal promotore "OSPEDALE P. PEDERZOLI CASA DI CURA PRIVATA S.P.A.";
 - due terzi dei membri nominati dal promotore Butturini Giovanni, anche nella persona di se stesso.
3. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere rinominati per ulteriori mandati senza limitazioni.
4. I membri così nominati durano in carica per tre esercizi e quindi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina;
5. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri, i sostituti sono nominati attraverso le medesime modalità mediante le quali era stato scelto il Consigliere cessato dalla carica; i Consiglieri così nominati restano in carica fino

alla scadenza del mandato degli altri Consiglieri;

6. In caso di anticipata cessazione, contemporanea, dalla carica, della maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio di Amministrazione e, su impulso del Revisore unico o del Collegio dei Revisori, sono avviate le procedure per il rinnovo dell'intero Consiglio; sino all'insediamento del nuovo Consiglio, i Consiglieri non cessati rimangono in carica per il disbrigo degli atti di ordinaria amministrazione;

7. Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

8. La carica di Consigliere di Amministrazione è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate che saranno liquidate nell'ambito di uno specifico budget approvato dal Consiglio;

9. I consiglieri si impegnano a contribuire attivamente alle attività della Fondazione mettendo a disposizione risorse, tempo, competenze, esperienze e professionalità;

10. Il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente saranno eletti secondo quanto previsto dal successivo articolo 12).

Il Consiglio di Amministrazione può, se lo ritiene opportuno, nominare un Direttore Generale determinando i poteri e gli eventuali compensi per l'opera prestata.

Art. 10 Poteri del Consiglio di Amministrazione

Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione; compete in particolare al medesimo Consiglio:

- di approvare, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, il Bilancio Sociale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
- deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- individuare le aree di attività della Fondazione;
- stabilire le direttive per gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali;
- nominare l'eventuale Direttore Generale determinandone compiti, durata, compenso e natura dell'incarico;
- deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, le modifiche dallo Statuto;
- conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni, ivi compresa l'eventuale assegnazione della carica di Amministratore Delegato;
- deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;
- conferire incarichi professionali;
- sottoscrivere contratti di qualsiasi natura;
- amministrare il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;
- deliberare la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero.
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto;
- eleggere, fra i Consiglieri, il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;

- approvare eventuali regolamenti interni;
- nominare il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori;
- nominare il Collegio dei Probiviri.

Art. 11 Adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, minimo due volte l'anno, e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, almeno un terzo dei Consiglieri in carica, indicando gli argomenti da trattare;
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l'invio ai membri del Consiglio e al Revisore Unico, a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, o altre modalità tali da garantire la conoscenza personale e diretta da parte degli interessati, di un avviso contenente l'elenco delle materie da trattare; gli avvisi devono essere recapitati agli interessati almeno 10 giorni o, in casi d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima dello svolgimento dell'adunanza;
3. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri in carica;
4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in tele-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale nel relativo libro;
5. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 12 – Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti;
2. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto;
3. Il Presidente:
 - convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
 - firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
 - vigila sul buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
 - in caso di necessità e di urgenza, adotta ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima riunione successiva.
4. Il Vice Presidente ha funzioni suppletive del Presidente nel caso di temporanea impossibilità del Presidente a svolgere i compiti di sua competenza.
5. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto.

Articolo 13 – Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri, composto da cinque membri, può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione, ha competenza consultiva e propositiva, ha il compito di giudicare in merito ai rapporti fra la Fondazione ed i singoli per quanto riguarda l'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e di tutte quelle regole di correttezza e moralità accettate dalla comunità scientifica internazionale.

2. Resta in carica sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina e, alla scadenza del mandato, può essere rieletto anche per più mandati;
3. Il Collegio dei Probiviri viene presieduto dal Membro anagraficamente più anziano che funge da Decano;
4. Il Decano convoca il Collegio dei Probiviri quando lo ritiene opportuno o entro 30 giorni dal ricevimento di richiesta scritta e motivata pervenuta dal Consiglio di Amministrazione e stabilisce la data, il luogo e l'ordine del giorno della riunione;
5. Il Collegio dei Probiviri esamina i casi, informa gli interessati della procedura in atto, raccoglie l'eventuale documentazione necessaria e sottopone al Consiglio eventuali posizioni, situazioni o problematiche emerse proponendo le soluzioni che ritiene più opportune.
6. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza semplice, alla presenza dei suoi cinque Membri. Le delibere del Collegio dei Probiviri vengono trasmesse al Consiglio di Amministrazione per la necessaria ratifica.

Articolo 14 – Collegio dei Revisori o Revisore unico

1. Il Revisore Unico è scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori legali e resta in carica per tre esercizi e può essere riconfermato.
2. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri. I componenti del Consiglio sono scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori legali e restano in carica per tre esercizi e possono essere riconfermati.
3. All'atto della costituzione della Fondazione il Fondatore decide la costituzione del Revisore Unico o del Collegio dei Revisori, in seguito spetterà al Consiglio di Amministrazione la scelta del passaggio da uno all'altro sistema di controllo.
4. Il Collegio dei Revisori/Revisore Unico controlla la gestione economico-finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta della contabilità, redige una relazione sul bilancio annuale, accerta la consistenza del patrimonio e verifica la corretta applicazione del presente statuto e degli eventuali regolamenti. Il Collegio dei Revisori/Revisore Unico partecipa inoltre a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
5. il Collegio dei Revisori/Revisore Unico è scelto la prima volta in fase di costituzione della fondazione e successivamente dal Consiglio di Amministrazione.
6. Le cariche possono essere retribuite e i compensi sono stabiliti direttamente dal Consiglio di Amministrazione di concerto con i professionisti incaricati.

Art. 15 – Gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio fatta eccezione per l'incarico di Revisore Unico e di membro del Collegio dei Revisori.
2. Le spese relative all'espletamento degli incarichi saranno rimborsate dietro presentazione della relativa documentazione;

Art. 16 - Esercizi e bilancio

1. L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
 3. Il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, unitamente alla relazione del Revisore Unico, entro il 30 aprile successivo;
- In ottemperanza con le disposizioni emanate o emanande in materia di Riforma del Terzo Settore, il Consiglio di Amministrazione dovrà altresì approntare il Bilancio Sociale e, laddove necessaria, la Relazione sulla gestione;
4. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto

economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli del Codice Civile in tema di società di capitali.

Art. 17 - Avanzi della gestione

1. Eventuali utili o avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
2. È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altre organizzazioni, che perseguono finalità analoghe a quelle della Fondazione e operano, ancorché in modo non esclusivo, nello stesso territorio, con vincolo di destinazione nel territorio medesimo.

Articolo 18 – Modifiche dello Statuto

Le modifiche del presente statuto, nei limiti consentiti dalla legge, potranno essere apportate dal Consiglio di Amministrazione mediante delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri.

Art. 19 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, il D. Lgs. 117/2017 e le altre norme di legge in materia.

Art. 20 – Disciplina transitoria

L'entrata in vigore del presente statuto conseguirà non solo all'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ma anche al decorso del termine di 60 (sessanta) giorni dall'iscrizione in assenza di opposizione dei creditori dell'associazione precedenti all'iscrizione stessa; il tutto in applicazione analogica dell'art. 2500-novies del Codice Civile, trattandosi di statuto adottato a seguito di trasformazione eterogenea da associazione in fondazione.

Fino al momento della definitiva efficacia giuridica della trasformazione l'associazione continuerà ad operare nell'attuale veste giuridica e, divenuta efficace la trasformazione, tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo all'associazione proseguano in capo alla fondazione, senza soluzione di continuità.

Firmato:

Giovanni Butturini

Notaio Art Paladini

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010 in vigore dal 25 gennaio 2011.

Verona, Via Dietro Listone n. 3, addì 14 luglio 2023